



Segretariato generale

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni in Legge 22 aprile 2021, n.55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021, che ha istituito il Ministero del turismo con portafoglio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021, n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del Turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell’organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti al n. 352 del 3 aprile 2023, con il quale la Dott.sa Barbara Casagrande è stata nominata Segretario Generale del Ministero del turismo;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24/9/2021, prot. n. 1745, istitutivo dell’Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTA la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità*”



Segretariato generale

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, ed in particolare l’articolo 7, comma 4, secondo periodo, ai sensi del quale “al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo [...] con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 relativo al riparto delle risorse del Fondo previsto dall’articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pari a complessivi euro 2.668.000,00 per l’annualità 2021 ed euro 8.000.000,00 per le annualità 2022-2026 tra le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individuate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021, con assegnazione delle risorse finanziarie al Ministero del turismo nei limiti di spesa pari a euro 100.050,00 per l’annualità 2021 ed euro 300.000,00 annui, a decorrere dall’annualità 2022 fino all’annualità 2026;

VISTO il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che all’art. 8, co. 12, prevede che le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per l’anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro;

VISTO l’art. 1 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante le “Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche” e il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione decreto 14 ottobre 2021 recante “Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR”;



Segretariato generale

VISTO il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 7, comma 6-bis, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento di incarichi di consulenza e studio;

VISTO il Decreto del Ministro del turismo n. 111 del 20 ottobre 2021, concernente la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi di consulenza e studio ad esperti ai sensi dell'art.7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR;

ACCERTATA l'assenza, nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero del turismo, di professionalità consolidate nell'ambito legale, dell'architettura, dell'informatica e della comunicazione d'impresa, che possano essere dedicate in via esclusiva all'attuazione del PNRR, trattandosi di un Ministero di recente istituzione e, pertanto, in attuale situazione di sottorganico, come da interlocuzioni intercorse con il Direttore del personale (rif. *mail* del 24 maggio 2023).

DECRETA

Art. 1

(Integrazione requisiti di partecipazione)

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione, fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 dell'art. 2 del decreto n. 10708 del 31 maggio 2023, si integra quanto previsto nell'allegato 1 di cui al citato decreto, per la figura di esperto in comunicazione d'impresa, con i corsi di laurea in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (LM-59), Teorie della comunicazione (LM-92), Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (LM-93) o equiparata secondo la normativa vigente.



Segretariato generale

2. Si precisa che nell'equiparazione dei titoli di studio che costituiscono requisito di ammissione, secondo la normativa vigente, sono da comprendervi anche le lauree vecchio ordinamento o diplomi di laurea - antecedenti al DM 509/99.

Art. 2

(Ampliamento termini)

1. I termini per l'ammissione delle candidature per tutti i profili di esperti sono prorogati fino alle ore 23.59 del giorno 12 giugno 2023.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Le candidature pervenute in data antecedente al presente decreto di integrazione, ai sensi del decreto n. 10708 del 31 maggio 2023, sono ammesse alla fase di selezione.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Barbara Casagrande